

Una curiosa esperienza accademica -- 7 giugno 2024

Mi è capitato non molto tempo fa di prendere parte a un incontro sul rapporto tra il diritto comune e il diritto della Repubblica di Venezia.

La mia comunicazione si è imperniata su alcuni punti fondamentali, con particolare attenzione al medioevo:

1. Il diritto comune non fu mai vigente nel sistema normativo della Repubblica di Venezia.
2. La ragione è che Venezia fu, senza saperlo, uno Stato indipendente fin dalla partenza dei Bizantini. Stato = popolo+territorio+governo a fini generali, quindi legislazione efficiente in quanto non limitata da prerogative di altre istituzioni.
3. Ciò non perchè gli abitanti avessero orgogliose ambizioni di libertà originaria, ma perchè si trovarono a dover organizzare la vita sociale in un territorio che nessun'altra istituzione (Impero bizantino, Regno longobardo) rivendicava.
4. L'applicazione del diritto comune nei Domini, in specie di Terraferma, dal Quattrocento in poi non fu una recezione nel sistema normativo veneziano, ma la conseguenza della scelta politica di mantenere le istituzioni e i sistemi normativi preesistenti nei Domini, nei quali, dove mancasse una disciplina legislativa veneziana sovraordinata (es. criminale) e risultando insufficienti gli statuti locali (autonomi quindi limitati già in origine), il diritto comune fungeva da fonte suppletiva.

Mi sono trovata di fronte a una radicale opposizione di metodo (AV), espressa nei termini di contrapposizione tra EMIC e ETIC. Il mio oppositore riconduceva i due concetti a Carlo Ginzburg, benchè siano stati introdotti già nel 1954 dal linguista statunitense Kenneth L. Pike mutuandoli dalle desinenze delle parole inglesi phonemics (fonologia) e phonetics (fonetica).

EMIC sarebbe "l'ottica del nativo", cioè il punto di vista degli attori sociali con le loro credenze.

ETIC sarebbe "l'ottica dell'osservatore", che rappresenta i fenomeni osservati con il proprio linguaggio.

Mi si rimproverava l'adozione di un linguaggio ETIC in quanto non idoneo a rappresentare la storia istituzionale e giuridica della Repubblica.

In quell'occasione il tempo mancò per ribattere. Ma tanto per chiarire:

0. Anzitutto, i concetti stessi di EMIC e ETIC sono saldamente ETIC!

1. Il linguaggio ETIC da me impiegato è ampiamente accettato e utilizzato dalla giurisprudenza e dalla storiografia giuridica per descrivere fenomeni istituzionali (cioè di governo, o *iusdictio*: legislazione-amministrazione-giurisdizione) e giuridici non solo contemporanei.
2. Il linguaggio ETIC, e non quello EMIC, è idoneo alla comparazione diacronica tra ordinamenti, in quanto ha gli strumenti per rappresentare le somiglianze e differenze funzionali (analogiche e omologiche) tra istituzioni e istituti (es. i tipi di processo accusatorio e inquisitorio descritti da Peter Stein). EMIC non vede le continuità, allo stesso modo in cui l'archeologia classifica come "rituali" gli oggetti di cui non vede la funzione tecnica. (Disse il conciatore: "Altro che rituale, questo attrezzo lo usiamo ancora adesso per chiudere i pori della pelle lavorata"). ETIC rivela l'allocatione del potere di governo e i modi in cui si esercita ("allocatione del potere": bella parola ETIC che piace agli studiosi EMIC).
3. I problemi della vita associata cambiano lentamente nel tempo e parte della ricerca storica consiste nel confronto tra le diverse soluzioni adottate, e dei loro risultati. Solo un'idea diacronica dettagliata di come siamo arrivati all'attuale degrado di efficacia di istituzioni e diritto può forse permettere di modificare in meglio la situazione.
4. Il linguaggio ETIC in tema di istituzioni e diritto e il suo sviluppo nel tempo, anche e non solo tramite la sistematica, sono parte sostanziale dei fenomeni che il mio oppositore intenderebbe mantenere entro il linguaggio EMIC (es. la teoria delle *iusdictiones* di Bartolo, quella del dominio diviso di Zasio).

5. Nel caso di Venezia, non abbiamo a che fare con una società organizzata che sia culturalmente, geograficamente e/o cronologicamente lontana, ma con gli immediati antecedenti del presente, inseriti per di più in un flusso storico le cui conseguenze sono tuttora costitutive delle forme istituzionali e giuridiche odierne. Carlo Guido Mor ancora nel 1980 parlava dei Veneziani come dei “nostri vecchi”.

6. Scriveva Ludwig Wittgenstein che se un leone avesse linguaggio verbale, non capiremmo cosa direbbe. Non l'ho mai creduto: siamo parenti evolutivi abbastanza vicini perchè esista una reciproca comprensione intuitiva. A maggior ragione sono soggettivamente certa che sarebbe facile arrivare a discutere di istituzioni e diritto con, per esempio, Vettor Sandi (ma anche con Bertaldo) usando un linguaggio ETIC, frutto del loro linguaggio comparato con il mio.

7. Al di là dell'immedesimazione romantica del mio oppositore EMIC (o immedesimazione zen? “per prendere il topo devi diventare il topo”), mi pare che dalla sistematica definitoria ETIC, per quanto razionalista in modo forse un po' barocco, venga un maggior potenziale di comprensione dei fenomeni storici. Perchè una certa istituzione o un certo istituto giuridico erano configurati in quel certo modo? Perchè le necessità extragiuridiche da soddisfare hanno portato a quella particolare scelta (cfr. Pasquale Voci sullo sviluppo dell'editto pretorio).

8. Credo di poter escludere che parlare dello *iudex* come giuria unipersonale, o della pestilenza giustiniana come di un'epidemia di una certa variante oggi nota della *Yersinia pestis*, o di palancolato sia per le paratie di tompi di cinquecento anni fa che per quelle di lamiera modulari preformate di oggi, o dello speranzoso sviluppo del diritto internazionale nella prima età moderna e del suo catastrofico collasso nell'età contemporanea, possano portare a gravi fraintendimenti dei fenomeni storici. Al contrario, un'ottica ETIC, confrontata con l'ottica EMIC, consente di “vedere attraverso” ciò che l'ottica EMIC dà per scontato: il “si fa così” che costituisce il punto cieco delle culture, e che spesso porta al loro degrado.

Le culture contemporanee nei cosiddetti paesi sviluppati sono molto vicine al degrado definitivo. Il confronto di ottiche appare un indispensabile tentativo di salvezza. I fatti culturali sono traducibili: altrimenti, la storia a che servirebbe?

Nella stessa occasione, sono stata interrotta bruscamente da un altro partecipante (DG) mentre iniziavo a rispondere a una domanda. Questa persona procedette quindi a dare una risposta molto simile a quella che avrei dato io, semplicemente rovesciando l'ordine della comunicazione. A quanto pare, la buona creanza si è fatta evanescente in ambito accademico anche entro la mia non più tanto fresca generazione.

Domanda: come mai già nel 1420 vengono riformati gli statuti padovani?

Risposta mia: nel 1420 ci fu un incendio nel Salone che distrusse gli archivi, //e qui venni interrotta// oltre agli affreschi di Giotto che vennero poi rifatti da altri, e portò alla ricostruzione del testo da copie sopravvissute conservate altrove. Fu un'ottima occasione per riformulare quanto possibile dell'ordinamento carrarese, che tanti problemi aveva dato alla Repubblica, e per di più statalizzarlo tramite il nuovo titolo di vigenza dato dal decreto del Senato con cui il nuovo testo venne approvato.

Risposta di DG: l'incendio è un mito, abbiamo ancora manoscritti anteriori al 1420, il problema era rivedere al ribasso le prerogative istituzionali iscritte negli statuti carraresi.